



## **Le singole imposte**

# Le imposte della Confederazione

## Imposte sul reddito

### nonché altre imposte dirette

- Imposta federale diretta
  - = sul reddito delle persone fisiche
  - = sull'utile delle persone giuridiche
- Imposta preventiva federale
- Tassa federale sulle case da gioco
- Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

## Imposte di consumo

- Imposta sul valore aggiunto
- Tasse di bollo federali
- Imposta sul tabacco
- Imposta sulla birra
- Imposta sugli oli minerali
- Imposta sugli autoveicoli
- Imposta sulle bevande distillate
- Dazi e tributi doganali

## A) IMPOSTE SUL REDDITO / SULL'UTILE NONCHÉ ALTRI TRIBUTI DIRETTI

### 1 L'imposta federale diretta

#### Basi giuridiche:

Art. 128 Cost.; Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Imposta sul reddito per le persone fisiche; imposta sull'utile per le persone giuridiche.

La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta sono eseguite dai Cantoni per la Confederazione e sotto la sua vigilanza.

In seguito ciascun Cantone versa alla **Confederazione** il **70 per cento** del gettito fiscale, delle multe e degli interessi riscossi. La **quota cantonale** del **30 per cento** viene ancora suddivisa: il 17 per cento dell'importo fiscale lordo resta al Cantone mentre il 13 per cento viene impiegato ai fini della perequazione finanziaria intercantonale e quindi suddiviso in base alla capacità finanziaria del Cantone e al numero di abitanti.

Per le persone fisiche l'imposta è di regola determinata e riscossa ogni anno sulla base del reddito effettivamente conseguito. Per quanto riguarda le persone giuridiche l'imposta è determinata e riscossa per ogni periodo fiscale (esercizio).

## 1.1 L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Le persone fisiche **che hanno il domicilio o che dimorano in Svizzera** e vi esercitano un'attività lucrativa sono **assoggettate illimitatamente all'imposta**. Sotto il profilo fiscale si considera che una persona dimora in Svizzera, se

- risiede in Svizzera per almeno 30 giorni e vi esercita un'attività lucrativa oppure
- risiede in Svizzera per almeno 90 giorni senza esercitarvi un'attività lucrativa.

Inoltre, le persone fisiche domiciliate all'estero sono **assoggettate in modo limitato**, se l'assoggettamento si basa su rapporti economici con oggetti fiscali situati in Svizzera (ad es. proprietà fondiaria, stabilimenti d'impresa ecc.).

Secondo il principio dell'**imposizione della famiglia**<sup>7)</sup> i redditi dei coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica vengono cumulati qualunque sia il loro regime dei beni.

Inoltre il reddito dei figli minorenni è aggiunto a quello del detentore dell'autorità parentale, eccettuato quello per il quale esiste un obbligo fiscale autonomo.

L'imposta federale diretta colpisce il **reddito complessivo**, come ad esempio:

- i proventi da attività lucrativa dipendente, sia essa principale o accessoria (compresi i premi per anzianità, le mance ecc.);
- i proventi da attività lucrativa indipendente (compresi i redditi della sostanza commerciale);
- i redditi provenienti dalla previdenza (come rendite e pensioni);
- i redditi da sostanza mobiliare e immobiliare;
- altri proventi (ad es. vincite a lotterie, Sport-Toto, Toto-X, Sporttip e simili).



Dal reddito lordo possono di regola essere dedotte le **spese** occorse al suo **conseguimento** (ad es. spese professionali).

Parimenti vengono concesse **deduzioni generali** (deduzione per contributi assicurativi, per premi e contributi AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, per interessi passivi privati [fino a un determinato importo], per attività lucrativa di entrambi i coniugi ecc.) e **deduzioni sociali** (deduzione personale, deduzione per figli e deduzione per persone bisognose a carico ecc.).

---

<sup>7)</sup> Le legislazioni tributarie svizzere si fondano sul principio secondo cui quanto a reddito e sostanza la famiglia costituisce un'unità economica. Per questa ragione il reddito della moglie è aggiunto a quello del marito.

La **tariffa** dell'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche è strutturata in modo progressivo, per cui i coniugi non separati legalmente o di fatto nonché le famiglie monoparentali beneficiano di una tariffa più favorevole di quella applicata agli altri contribuenti (sistema della cosiddetta «**doppia tariffa**»).

Dato che l'ammontare d'imposta inferiore a 25 franchi non viene riscosso (= **imposta minima**), la riscossione dell'imposta inizia con un reddito imponibile di 27'400 franchi per coniugati rispettivamente di 16'100 franchi per gli altri contribuenti.

L'**aliquota legale massima** è dell'11,5 per cento (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.) e corrisponde a un reddito imponibile di 788'400 franchi per i coniugati, rispettivamente di 664'400 franchi per gli altri contribuenti.

Dato che a livello federale non esistono coefficienti d'imposta o moltiplicatori, è possibile calcolare l'imposta dovuta direttamente sulla base della tariffa.

Allo scopo di compensare gli effetti della **progressione a freddo** le tariffe e le deduzioni devono essere obbligatoriamente e integralmente adeguate al rincaro non appena l'indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato del 7 per cento dall'ultimo adeguamento.

La Costituzione federale stabilisce inoltre che, in occasione della determinazione delle tariffe, bisogna tener conto in congrua maniera del carico costituito dalle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni (art. 128 cpv. 2 Cost.).

Nel 2004 il gettito lordo dell'imposta federale diretta prelevata sul reddito delle persone fisiche è stato di circa 7,260 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni del 30 %).

## 1.2 L'imposta sull'utile delle persone giuridiche

Vi sono di regola **assoggettate** le **persone giuridiche** che hanno la loro **sede o amministrazione effettiva in Svizzera**.

Si distinguono due categorie di persone giuridiche:

- Le **società di capitali** (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) e le **società cooperative**.
- **Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche** (corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastico nonché fondi d'investimento con possesso fondiario diretto).

Nel 2004 il gettito lordo dell'imposta federale diretta prelevata sull'utile delle persone giuridiche è stato di circa 4,674 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni del 30 %).

### 1.2.1 Le società di capitali e le società cooperative

Queste società pagano un'**imposta sull'utile**. L'imposta federale sul capitale è stata abrogata.

La **tariffa dell'imposta federale diretta sull'utile** è **proporzionale** e ammonta all'**8,5 per cento**. Non sono applicabili coefficienti d'imposta.

Le **società di partecipazione** - ossia le società di capitali o cooperative che detengono almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione a tale capitale il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi - beneficiano di una riduzione dell'imposta sull'utile equivalente al rapporto esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo. Questa **riduzione per partecipazione** è concessa per evitare che l'utile proveniente dalla partecipazione subisca un'imposizione multipla. Per questo le **società holding vere e proprie** (ovvero con 100 % di partecipazioni) non pagano l'imposta sull'utile.



### 1.2.2 Le altre persone giuridiche

Le associazioni, le fondazioni, le corporazioni e gli stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastico versano di regola a livello federale un'imposta sull'utile rispettivamente sul reddito a un'**aliquota d'imposta proporzionale del 4,25 per cento**, sempre che esse non siano esonerate dall'obbligo fiscale in ragione del loro scopo di pubblica utilità, sociale o analogo.

Lo stesso vale per i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto.

Fino a 5'000 franchi l'utile è esente da imposta.

## 2 L'imposta preventiva federale


### Basi giuridiche:

Art. 132 cpv. 2 Cost.; Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)

L'imposta preventiva è un'**imposta riscossa alla fonte** dalla Confederazione sui redditi dei capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite alle lotterie di provenienza svizzera<sup>8)</sup> e su determinate prestazioni d'assicurazione.

Questa imposta si prefigge in primo luogo di arginare la sottrazione d'imposta; essa vuole indurre i contribuenti a dichiarare alle autorità competenti per le imposte dirette i redditi che ne sono gravati nonché il patrimonio che li frutta.

Il **rimborso** dell'imposta preventiva si opera generalmente sotto forma di computo sulle imposte cantonali e comunali oppure in contanti. I contribuenti domiciliati in Svizzera che adempiono correttamente i loro obblighi di dichiarazione non sono quindi gravati in modo definitivo da questa imposta.



L'imposta preventiva è un'**imposta autentica** in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile.

<sup>8)</sup> Sono parificate alle vincite alle lotterie le vincite allo Sport-Toto (pronostici degli esiti di partite di calcio) e a concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli e altre scommesse).

L'**aliquota d'imposta** è del

- **35 per cento** per i redditi di capitali e le vincite alle lotterie,
- **15 per cento** per le rendite vitalizie e le pensioni, e
- **8 per cento** per le altre prestazioni d'assicurazione.

L'**obbligazione fiscale** incombe al debitore svizzero della prestazione imponibile. Il debitore dell'imposta deve pagare l'imposta preventiva a carico del beneficiario della prestazione imponibile, riducendo in modo corrispondente la prestazione.

A determinate condizioni il beneficiario della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera, che compila correttamente la dichiarazione d'imposta, ha in seguito diritto al **rimborso** dell'imposta preventiva.

Il **rimborso è accordato** in particolare:

- alle **persone fisiche domiciliate in Svizzera**, sempre che abbiano indicato regolarmente nella pertinente dichiarazione d'imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche è effettuato dai Cantoni solitamente mediante computo sulle imposte cantonali;
- alle **persone giuridiche che hanno sede in Svizzera**, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dalla Confederazione.

Se le predette condizioni non sono soddisfatte, il diritto al rimborso è inesistente oppure perentorio. Il rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui comporterebbe un'elusione fiscale.

Questo è quanto ha appunto voluto il legislatore con l'imposta preventiva, ossia **combattere la sottrazione d'imposta**.

Il contribuente che non esercita il suo diritto al rimborso o lo perde, perché ha violato gli obblighi fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di versare l'imposta diretta sulla sostanza e sul reddito non dichiarati.

Per i **beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero** l'imposta preventiva costituisce generalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso una **convenzione di doppia imposizione** con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, sempre che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati dichiarati nel loro Stato di domicilio.

Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta (principio dell'autoaccertamento).

Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora.

Nel 2004 il gettito netto complessivo dell'imposta preventiva è stato di circa 2,629 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni).

La **quota dei Cantoni al ricavo netto** dell'imposta preventiva è attualmente del **10 per cento**.

### 3 La tassa federale sulle case da gioco

#### Base giuridica:

Art. 106 Cost.; Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG)

Dopo l'abrogazione nella Costituzione federale del divieto delle case da gioco, accettata in votazione popolare nel mese di marzo del 1993, il nuovo articolo costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta speciale sugli introiti delle case da gioco. Tale imposta non può però eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi ed è impiegata per coprire il contributo federale all'AVS e all'AI.

La tassa sulle case da gioco è riscossa dal mese di aprile del 2000; il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza fra tutte le poste giocate e tutte le vincite versate. Fanno parte del prodotto lordo dei giochi anche le commissioni riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo (baccarà, poker ecc.).

Nel 2004 il gettito fiscale conseguito con la tassa federale sulle case da gioco è stato di circa 291 milioni di franchi.

#### **Aliquote della tassa:**

- **Gran casinò** (= case da gioco con **concessione A**: nessuna limitazione per quanto riguarda la posta nonché il numero di giochi da tavolo e apparecchi automatici per i giochi d'azzardo; numero di casinò limitato a 7): l'aliquota di base della tassa è del **40 per cento** sino a 20 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi.  
Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per cento.
- **Piccoli casinò** (= case da gioco con **concessione B**: limitazione per quanto riguarda la posta, i tipi di giochi da tavolo e il numero di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo; numero di casinò limitato a 14): l'aliquota di base della tassa è del **40 per cento** sino a 10 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi.  
Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per cento.

Per i primi quattro anni di esercizio di una casa da gioco, il Consiglio federale può ridurre l'aliquota della tassa fino al 20 per cento.

#### **Agevolazioni fiscali per le case da gioco:**

Il Consiglio federale può inoltre ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa delle case da gioco, sempre che i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali, o per scopi di pubblica utilità (sostegno allo sport, misure in ambito sociale, per le collettività pubbliche, il turismo ecc.).

Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di sito della casa da gioco dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale.

Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà.

Il Consiglio federale ha già fatto uso di questa possibilità di agevolazione per sei casinò con concessione B.

Il Consiglio federale riduce la tassa sulle case da gioco qualora il Cantone di sito prelevi dagli stessi una tassa analoga. La riduzione corrisponde all'importo della tassa cantonale; non può tuttavia superare il 40 per cento del totale della tassa sulle case da gioco spettante alla Confederazione sul prodotto lordo dei giochi.



## 4 La tassa d'esenzione dall'obbligo militare

### Basi giuridiche:

Art. 40 cpv. 2 Cost. / Art. 59 cpv. 3 Cost.; Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)

Secondo l'articolo 59 capoverso 1 Cost. gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. Chiunque non adempia, per qualsivoglia ragione, questo obbligo militare prestando servizio personale (**servizio militare o civile**) deve pagare una tassa surrogatoria ai sensi della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa dall'esenzione dall'obbligo militare. Questa legge prevede diversi motivi d'esenzione.

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. Per questo i **Cantoni** ricevono il **20 per cento** a titolo di **emolumento di riscossione**.

La **tassa d'esenzione dall'obbligo militare** è riscossa, conformemente alla legislazione in materia di imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo conseguito in Svizzera e all'estero dall'assoggettato. L'imposta federale diretta costituisce la base di tassazione, se l'assoggettato deve questa imposta per il relativo intero anno di soggezione. Se questa condizione non è realizzata la tassazione ha luogo sulla base delle imposte cantonali. Se l'imposta federale diretta e le imposte cantonali non permettono di determinare la tassa, questa viene accertata sulla base di una speciale dichiarazione.

La tassa ammonta a **3 franchi per ogni 100 franchi** di reddito imponibile, ma almeno a 200 franchi. Essa è **ridotta a ragione del numero totale dei giorni di servizio prestati**. La riduzione è di un decimo per 50-99 giorni di servizio militare (75-149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare in più (75 giorni di servizio civile) o per una frazione degli stessi.

La tassazione ha luogo ogni anno, di regola l'anno successivo a quello di soggezione.

Chiunque compensa con un servizio di sostituzione il servizio militare, che sarebbe stato tenuto a prestare durante l'anno di soggezione, ha diritto alla restituzione della tassa pagata per quell'anno. Chiunque compensa il servizio civile, che sarebbe stato tenuto a prestare durante l'anno di soggezione, ha a sua volta diritto alla restituzione della tassa corrispondente, dopo aver prestato tutti i servizi regolamentari.

Nel 2004 il gettito fiscale conseguito con la tassa d'esenzione dall'obbligo militare è stato di circa 214 milioni di franchi (compreso l'emolumento di riscossione del 20 % spettante ai Cantoni).

## B ) L'IMPOSIZIONE DEL CONSUMO

### 1 L'imposta sul valore aggiunto

#### Basi giuridiche:

Art. 130 Cost.; Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

Il 1° gennaio 1995 è stata introdotta l'imposta sul valore aggiunto (**IVA**). Il cambiamento del sistema dall'imposta sulla cifra d'affari all'imposta sul valore aggiunto è attribuibile essenzialmente all'affermarsi dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri dell'UE.

Il 1° gennaio 2001 la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) ha sostituito l'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA).

#### Principio d'imposizione

L'imposta sul valore aggiunto è un'**imposta generale sul consumo**. Essa è riscossa **a ogni fase** di produzione e distribuzione nonché sull'**importazione** di beni, sulle **prestazioni di servizi effettuate in Svizzera** e sull'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero.

È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero (Svizzera e Lichtenstein) superino complessivamente 75'000 franchi annui.

**Non** sono assoggettati all'imposta:


- le imprese la cui cifra d'affari annua non supera 250'000 franchi, a condizione che il saldo di imposta dopo deduzione dell'imposta precedente non superi regolarmente 4'000 franchi annui;
- le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d'affari annua non supera 150'000 franchi;
- gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori che forniscono prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda. I pescatori di professione sono equiparati agli agricoltori.

È parimenti assoggettato anche colui che ottiene da imprese con sede all'estero prestazioni di servizi imponibili per più di 10'000 franchi per anno civile e chi è soggetto all'obbligo di pagare il dazio a titolo di imposta sull'importazione di beni.

L'IVA conta attualmente circa 300'000 contribuenti.

La base di calcolo per le forniture e prestazioni di servizi effettuate in Svizzera è costituita dalla controprestazione lorda convenuta rispettivamente ricevuta. Il contribuente può dedurre dal suo rendiconto l'imposta gravante i suoi acquisti di beni e prestazioni di servizi nonché le sue importazioni di beni. Questa cosiddetta **deduzione dell'imposta precedente** evita un cumulo d'imposta (acquisto gravato dall'IVA e imposizione della cifra d'affari; principio onnifase al netto).

Poiché è sopportata dal consumatore, l'imposta sul valore aggiunto gli viene trasferita inclusa nel prezzo di vendita o menzionata separatamente nella fattura.



## Particolarità

Occorre distinguere fra operazioni **esenti** dall'imposta e operazioni **escluse** dall'imposta. Sebbene per ambedue le categorie non sia dovuta l'imposta, la differenza risiede nel diritto all'imposta precedente. Questo diritto è dato infatti unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per operazioni esenti dall'imposta (= esenzione propria).

Per contro, se i beni e le prestazioni di servizi servono al conseguimento di volumi d'affari esclusi dall'imposta non è ammessa alcuna deduzione dell'imposta precedente (= esenzione impropria).

**Sono esenti dall'imposta** (diritto alla deduzione dell'imposta precedente) in particolare:

- forniture per l'esportazione, nella misura in cui l'esportazione è comprovata;
- trasporti oltre confine;
- prestazioni di servizi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero.

**Sono esclusi dall'imposta** (nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente - «pseudo esclusione») in particolare:

- le prestazioni del settore della sanità pubblica, della previdenza e sicurezza sociali;
- le operazioni nell'ambito dell'educazione, dell'insegnamento nonché dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù;
- le prestazioni di servizi culturali;
- le operazioni di assicurazione;
- le operazioni nel settore del traffico monetario e dei capitali (eccettuate la gestione patrimoniale e le operazioni d'incasso);

- la locazione di appartamenti e di altri immobili (la loro messa a disposizione per l'uso o il godimento);
- la vendita di immobili (il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi);
- le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo purché siano assoggettati a un'imposta speciale o ad altri tributi;
- le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali.

## Aliquote d'imposta

**Aliquota normale:** l'imposta ammonta al **7,6 per cento**.

**Aliquota speciale:** le prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione) del settore alberghiero e paralberghiero (ad es. affitto di appartamenti di vacanza) soggiacciono all'aliquota del **3,6 per cento**.

**Aliquota ridotta:** per determinate categorie di beni è applicabile un'aliquota ridotta del **2,4 per cento**, in particolare per:

- prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche e le prestazioni della ristorazione;
- bestiame, pollame, pesci;
- sementi, piante vive, fiori recisi;
- cereali;
- alimenti per animali, concimi ecc.;
- medicinali;
- giornali, riviste, libri e altri determinati stampati;
- prestazioni di servizi delle società di radio e televisione (eccezione: aliquota normale per prestazioni aventi carattere commerciale).

L'Amministrazione federale delle contribuzioni accorda ai contribuenti con una cifra d'affari annua fino a 3 milioni di franchi e un debito fiscale (=imposta effettivamente dovuta all'Amministrazione) massimo di 60'000 franchi all'anno la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto semplificato. Il debito fiscale annuo viene calcolato moltiplicando la cifra d'affari complessiva determinante per la cosiddetta **aliquota saldo** della corrispondente attività.

L'utilizzazione di queste aliquote saldo - che sono sempre inferiori al 7,6 per cento - consente di evitare l'accertamento dell'imposta precedente deducibile dall'imposta dovuta sulle cifre d'affari poiché le aliquote saldo tengono già conto dell'incidenza dell'imposta precedente (ad es.: aliquota saldo per architetti = 6%; per commercianti di generi alimentari = 0,6%). Le aliquote saldo servono unicamente per il calcolo dell'imposta nel rendiconto per l'Amministrazione federale delle contribuzioni; nei confronti degli acquirenti devono per contro essere applicate le aliquote del 7,6 per cento, del 3,6 per cento o del 2,4 per cento previste nella legge.

## Riscossione dell'imposta

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è responsabile della riscossione dell'imposta sulle operazioni effettuate in Svizzera e sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

Per contro, la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni rientra nel settore di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

## Destinazione vincolata di una quota delle entrate

Nel 2004 il gettito fiscale conseguito con l'imposta sul valore aggiunto è stato di circa 17,666 miliardi di franchi.

Conformemente alle vigenti disposizioni costituzionali, una quota del 19 per cento circa del gettito dell'IVA è a destinazione vincolata (art. 130 Cost. e pertinente disposizione transitoria):


- in primo luogo in ordine all'aliquota d'imposta:
  - = 1,0 punto percentuale dell'aliquota normale, combinato con 0,5 punti di percento dell'aliquota speciale e 0,3 punti di percento dell'aliquota ridotta sono destinati al finanziamento dell'AVS/AI;
  - = 0,1 punti percentuali (di ciascuna delle tre aliquote) devono essere utilizzati per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari;
- in secondo luogo in ordine al gettito d'imposta: il 5,0 per cento della quota del gettito annuo dell'IVA che affluisce alla Cassa federale è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori.

## 2 Le tasse di bollo federali

### Basi giuridiche

Art. 132 cpv. 1 Cost.; Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB)

Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito della circolazione giuridica, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a dire sulla costituzione e circolazione di capitali.



La Confederazione riscuote tre tipi di tasse, vale a dire la tassa d'emissione, la tassa di negoziazione e la tassa sui premi d'assicurazione.

### Tassa d'emissione

La tassa d'emissione è riscossa sui diritti di partecipazione svizzeri e su obbligazioni svizzere. La tassa ha come oggetto l'emissione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di azioni di società anonime svizzere, di quote sociali di società svizzere a garanzia limitata, di quote sociali di società cooperative svizzere, di buoni di godimento e di buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico. La tassa colpisce inoltre l'emissione di obbligazioni (obbligazioni di prestiti e di cassa) da parte di debitori svizzeri.

- La tassa sui **diritti di partecipazione svizzeri** ammonta all'**1 per cento**.  
Attualmente, in caso di costituzione o di aumento del capitale di una società anonima o di una società a garanzia limitata è dato, generalmente, per diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso un limite d'esenzione per i primi 250'000 franchi. Questo importo sarà probabilmente aumentato a 1 milione di franchi a partire dal 2006 (vedi osservazione più sotto).  
L'obbligo fiscale incombe alla società svizzera.
- La tassa sulle **obbligazioni svizzere** ammonta, per le obbligazioni di prestiti all'**1,2 per mille** per ogni anno intero o iniziato della durata massima, e per le obbligazioni di cassa allo **0,6 per mille** per ogni anno della durata massima.  
L'obbligo fiscale incombe al debitore svizzero che emette le obbligazioni.

La creazione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni di società anonime o di società cooperative nonché il trasferimento di sede di una società estera in Svizzera non soggiacciono alla tassa di emissione. Sono parimenti esonerate le società d'investimento in capitale di rischio riconosciute.

Nel 2004 il gettito lordo della tassa d'emissione è stato di circa 602 milioni di franchi.

## Tassa di negoziazione

La tassa di negoziazione è riscossa sulle **compere e vendite di titoli** svizzeri e stranieri concluse da negoziatori svizzeri e da membri stranieri di una borsa svizzera (cosiddetti remote member).

La tassa ammonta

- all'**1,5 per mille** per i **titoli emessi da persone domiciliate in Svizzera**, e
- al **3,0 per mille** per i **titoli emessi da persone domiciliate all'estero**.

Essa è calcolata sul controvalore, vale a dire sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o della vendita di un titolo.

Nel 2004 il gettito lordo della tassa di negoziazione è stato di circa 1,523 miliardi di franchi.

A seguito dell'internazionalizzazione del commercio di titoli e della concorrenza delle borse estere, negli ultimi anni la tassa di negoziazione è stata oggetto di parecchie revisioni, allo scopo di salvaguardare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera.

Attualmente **non soggiacciono** alla tassa di negoziazione in particolare:

- l'operazione di emissione (eccettuate le quote di fondi esteri);
- le banche o gli agenti di borsa esteri per le transazioni con titoli esteri;
- le transazioni di un membro svizzero di una borsa estera per i titoli svizzeri trattati presso tale borsa con una banca o un broker estero quale controparte;
- la borsa estera che agisce in qualità di controparte (ad es. Eurex) nell'esercizio di prodotti derivati standardizzati;
- il commercio di diritti d'opzione e di opzioni;
- il commercio di titoli del mercato monetario;
- la parte contraente estera per le transazioni con obbligazioni estere;
- l'operazione per lo stock commerciale di un negoziatore professionale;
- il commercio per conto di fondi di investimento svizzeri ed esteri;
- determinati investitori esteri (Stati, banche centrali, istituti delle assicurazioni sociali e istituti di previdenza professionale, compagnie d'assicurazione sulla vita).

L'obbligo fiscale incombe al **negoziatore svizzero di titoli** che partecipa all'operazione imponibile in veste di mediatore o di contraente.

Tra i negozianti di titoli tenuti a versare la tassa di negoziazione figurano, oltre alle banche che soggiacciono alla legge sulle banche, segnatamente anche consulenti in investimenti, gerenti di patrimoni e società holding nonché i «remote member» della borsa svizzera.

Sono parimenti considerati negozianti di titoli le istituzioni svizzere della previdenza professionale e vincolata (casse pensioni), gli enti nazionali pubblici (Confederazione, Cantoni e comuni politici) nonché le istituzioni nazionali dell'assicurazione sociale (Fondo di compensazione dell'AVS e Casse di compensazione).

In caso di mediazione il negoziante di titoli deve la metà della tassa per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziante di titoli o investitore esentato. Se il negoziante svizzero di titoli agisce per proprio conto egli deve, quale contraente, metà della tassa per se stesso nonché una (altra) metà per la controparte, nella misura in cui quest'ultima non prova di essere registrata come negoziante di titoli o investitore esentato.

Le revisioni più recenti riguardanti la tassa di negoziazione - con lo scopo di esentare talune transazioni di borsa - sono state effettuate tramite diritto d'urgenza (decreto federale urgente del 19 marzo 1999 e legge federale urgente del 15 dicembre 2000) e pertanto erano limitate al 31 dicembre 2002.

Allo scopo di rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera e di evitare un esodo delle transazioni verso l'estero, le Camere federali hanno adottato il 21 giugno 2002 due leggi federali che prorogano queste misure urgenti fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione federale, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2005.

#### Osservazione:

*Le misure urgenti finora adottate nel settore delle tasse di bollo avrebbero dovuto essere trasferite nel diritto ordinario nel quadro del «Pacchetto fiscale 2001» che però è stato respinto in occasione della votazione popolare il 16 maggio 2004.*

*Il 18 agosto 2004 il Consiglio federale ha adottato un messaggio concernente **una nuova revisione delle tasse di bollo**. Questo progetto di revisione riprende le misure proposte nel quadro del «Pacchetto fiscale 2001». In questo modo le misure urgenti nel settore della tassa di negoziazione adottate nel 1999 e nel 2000 saranno trasposte nel diritto ordinario. Anche gli ulteriori sgravi riguardanti le tasse di bollo federali contenuti nel pacchetto fiscale saranno ancorati a livello di legge.*

- Per la **tassa di negoziazione** tali sgravi riguardano in particolare i due elementi seguenti:
  - = il commercio con banche e broker esteri sono ora di regola esentati dalla tassa di negoziazione;
  - = l'elenco degli investitori esentati comprende anche le società estere le cui azioni sono quotate in una borsa riconosciuta (le cosiddette corporate).
- Per la **tassa d'emissione** il limite di esenzione è stato aumentato da 250'000 a un milione di franchi.

*Queste modifiche entreranno probabilmente in vigore il 1° gennaio 2006 e contribuiranno a rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera e a evitare un esodo di queste operazioni all'estero. L'aumento del limite di esenzione per la tassa d'emissione favorisce inoltre la costituzione di nuove società e gli aumenti di capitale delle piccole e medie imprese (PMI).*



## Tassa sui premi d'assicurazione

La tassa sui premi d'assicurazione ha per oggetto i versamenti di premi per le assicurazioni di responsabilità civile, per le assicurazioni contro gli incendi, per le assicurazioni casco e per le assicurazioni economia domestica.

- La tassa è calcolata sul premio d'assicurazione e ammonta di regola al **5 per cento**.
- Sono eccettuate le assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premio unico per le quali la tassa è del **2,5 per cento**.

L'obbligo fiscale incombe di regola all'assicuratore svizzero.

Non soggiacciono alla tassa in particolare le assicurazioni di persone, le assicurazioni sulla vita con pagamenti periodici dei premi nonché le assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, l'assicurazione per l'invalidità e quella contro la disoccupazione.

Nel 2004 il gettito lordo della tassa sui premi d'assicurazione è stato di circa 630 milioni di franchi.

## Riscossione della tassa

Per tutte le tasse di bollo federali, il debitore della tassa deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare la tassa (principio dell'autoaccertamento). L'unica eccezione a questo principio è costituita dalla tassa d'emissione delle società cooperative, la quale viene accertata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora.

Il trasferimento delle tasse di bollo non è prescritto e nemmeno vietato dalla legge. I contribuenti sono dunque liberi di sopportare essi stessi queste tasse o di addossarle ad altre persone.

## 3 Le imposte speciali di consumo

Le imposte speciali di consumo prelevate dalla Confederazione comprendono l'imposta sul tabacco, l'imposta sulla birra, l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sugli autoveicoli e l'imposta sulle bevande distillate.

### 3.1 Imposta sul tabacco

#### Basi giuridiche:

Art. 131 cpv. 1 lett. a Cost.; Legge federale del 2 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco

Oggetto di questa imposta sono i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti al consumo, i tabacchi manufatti importati nonché la carta da sigarette.

Per la carta da sigarette e i tabacchi manufatti in Svizzera sono **soggetti all'imposta** i fabbricanti del prodotto pronto al consumo, mentre per i prodotti e la carta da sigarette importati lo sono le persone tenute al pagamento dei diritti doganali.

Le **aliquote** sono le seguenti:

- Per le sigarette, l'imposta è calcolata al pezzo (componente fiscale specifica) e in percento del prezzo al minuto. Essa ammonta a 8,904 centesimi al pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 15,279 centesimi per pezzo (ultima modifica del 1° ottobre 2004).

Osservazione: Per un pacchetto venduto al prezzo di fr. 5.80, l'imposta complessiva ammonta a fr. 3.693 e si compone di fr. 3.231 per l'imposta sul tabacco, di fr. 0.410 per l'IVA (pari quindi al 7,6% del prezzo di vendita) e di diversi altri tributi (pari a fr. 0.052).

- Per i sigari, l'aliquota è graduata secondo il peso medio per 1'000 pezzi e il prezzo al minuto; essa va da 2.60 fino a 12.10 franchi (tariffa di base) ogni 1'000 pezzi (ultima modifica del 1° gennaio 1997).
- Per il tabacco da pipa l'imposta viene calcolata secondo il prezzo di vendita al minuto e per chilogrammo (peso effettivo); l'aliquota varia da 1.65 fino a 9.90 franchi al chilogrammo (ultima modifica del 1° ottobre 2004).
- Per la carta da sigarette devono essere pagati 1,5 centesimi per ogni foglietto o tubetto (ultima modifica del 1° ottobre 2004).

L'imposta è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. L'imposta sulle merci prodotte in Svizzera è stabilita secondo il principio dell'autoaccertamento mentre quella per i prodotti importati secondo le vigenti prescrizioni doganali.

Il gettito complessivo dell'imposta sul tabacco (2,04 miliardi di franchi nel 2004) è interamente **vincolato al cofinanziamento dell'AVS/AI**.



## 3.2 Imposta sulla birra

### Basi giuridiche:

Art. 131 cpv. 1 lett. c Cost.; Decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande

L'imposta sulle bevande colpisce oggi solo la birra. Sono **soggetti all'imposta** i fabbricanti (birrerie indigene) per la consegna a carattere commerciale di birra a contenuto alcolico ad acquirenti svizzeri e gli importatori per la birra importata.

L'**onere fiscale** è attualmente di **24,75 centesimi** per ogni litro.

L'imposta è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. Per la birra indigena essa è stabilita sulla base dell'autoaccertamento, mentre per quella importata essa è dovuta conformemente alle disposizioni applicabili in materia doganale. Nel 2004 tale imposta ha fruttato un gettito di 105 milioni di franchi.

## 3.3 Imposta sugli oli minerali

### Basi giuridiche:

Art. 131 cpv. 1 lett. e Cost.; Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)

La legge sull'imposizione degli oli minerali ha permesso di sostituire i dazi doganali con un'imposta speciale di consumo.

Questa speciale imposta sul consumo comprende:

- un'imposta sull'olio di petrolio, su altri oli minerali, sul gas naturale e sui prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché sui carburanti;
- un supplemento d'imposta gravante i carburanti.

L'imposta sugli oli minerali varia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso cui è destinato (carburante, combustibile, scopi tecnici). L'**onere fiscale** ammonta ad esempio a

- **73,1 centesimi** al litro per la benzina senza piombo (compreso il supplemento sul carburante di 30 cts. al litro)
- **75,9 centesimi** al litro per l'olio diesel (compreso il supplemento sul carburante di 30 cts. al litro)
- **0,3 centesimi** al litro per l'olio da riscaldamento extra leggero.

Agevolazioni fiscali sono previste ad esempio per i carburanti usati nell'agricoltura, nella silvicoltura e per la pesca professionale o da imprese di trasporto concessionarie.

La riscossione dell'imposta sugli oli minerali si fonda quindi essenzialmente sui principi seguenti:

- dal punto di vista fiscale le merci importate e quelle fabbricate e ottenute in territorio svizzero vengono trattate alla stessa stregua. Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere. L'enclave svizzera di Samnaun/Sampuoir non fa parte del territorio svizzero.
- Il credito fiscale sorge con l'immissione in libera pratica delle merci. Lo stesso dicasi per le merci importate. Per le merci in depositi autorizzati, trattasi del momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate.
- I depositi autorizzati servono per l'immagazzinamento, la raffinatura, la fabbricazione e l'ottenimento di merci non tassate. Tali procedimenti devono sempre aver luogo in un deposito autorizzato.
- I proprietari di depositi autorizzati presentano mensilmente una dichiarazione fiscale. Tale procedimento può essere rivendicato anche dagli importatori.
- Il gasolio utilizzato come olio da riscaldamento extra leggero viene colorato di rosso per distinguerlo fisicamente dall'olio diesel.
- La base imponibile viene calcolata per 1'000 litri a 15°C; ogni 1'000 kg di massa netta per i distillati pesanti nonché per alcuni altri prodotti. L'imposizione secondo il volume garantisce un aggravio fiscale uniforme, indipendentemente dalla densità del rispettivo prodotto.

Nel 2004 l'imposta sugli oli minerali e il supplemento sul carburante hanno gravato i consumatori per circa 4,9 miliardi di franchi. La metà delle entrate nette provenienti dall'imposizione degli oli minerali e l'intero provento del supplemento servono a coprire le spese correlate con il traffico stradale (circa 3,45 miliardi di franchi). Il rimanente delle entrate nette (circa 1,45 miliardi di franchi) è destinato a spese generali del bilancio federale.

### 3.4 Imposta sugli autoveicoli

#### Basi giuridiche:

*Art. 131 cpv. 1 lett. d Cost.; Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)*

Dal 1° gennaio 1997 l'Amministrazione federale delle dogane riscuote sul valore di autoveicoli all'atto della loro importazione e fabbricazione in Svizzera un'imposta pari al **4 per cento**.

Osservazione: *questa imposta ha sostituito i dazi riscossi sugli autoveicoli e sulle loro parti.*

Ai sensi della legge sono considerati autoveicoli i veicoli commerciali leggeri (compresi i furgoncini) di un peso unitario non eccedente 1'600 kg e le autovetture. Vista l'esiguità della produzione nazionale, il 99,9 per cento delle entrate (nel 2004 circa 312 milioni di franchi) è riscosso all'importazione. Non sono assoggettati all'imposta segnatamente i veicoli elettrici. Quale particolarità occorre menzionare che, diversamente dai dazi e dalle altre imposte speciali di consumo, l'imposta sugli autoveicoli viene riscossa anche nelle enclavi doganali di Samnaun/Sampuoir.

### 3.5 Imposta sulle bevande distillate

#### Basi giuridiche:

Art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.; Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool; LAlc)

Le bevande distillate indigene sono soggette a imposta, mentre i prodotti importati soggiacciono alle cosiddette tasse di monopolio.

Sono esenti da imposta soltanto le acquaviti che, ricavate da materie prime proprie, sono destinate esclusivamente al fabbisogno personale dei produttori domestici.

Nell'ambito del traffico viaggiatori, le persone di età superiore ai 17 anni possono inoltre importare esenti da tasse doganali e di monopolio due litri di alcool fino al 15 per cento e un litro oltre al 15 per cento del volume.

#### **Onere fiscale**

Dal 1° luglio 1999 le bevande distillate indigene ed estere sono parimenti tassate alla stessa base d'imposizione. L'**aliquota unitaria** d'imposizione **ammonta a 29 franchi per litro** anidro di alcool.

La tassa è decurtata del 50 per cento per:

- vini naturali e di frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino a un massimo del 22 per cento del volume;
- specialità di vino, vini dolci e mistelle con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume;
- vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o altre sostanze con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume.

Un'agevolazione fiscale del 30 per cento è accordata ai piccoli produttori per i primi 5 litri anidri di alcool annui, a condizione che le materie prime provengano dal proprio raccolto o che siano state raccolte personalmente allo stato selvatico.

Dal 1° luglio 1999 le bevande distillate indigene e importate possono essere gestite in sospensione d'imposta all'interno di un deposito fiscale. La tassa sull'alcool è percepita al momento in cui le bevande distillate escono dal sistema del deposito fiscale.

Nel 2003 il Parlamento ha approvato una tassa speciale sugli **alcopop**. Questa tassa sulle bevande alcoliche simili a limonate è stata aumentata del 300 per cento rispetto alla tassa sull'alcool. Gli alcopop saranno quindi gravati di una tassa equivalente a 116 franchi per litro anidro di alcool, che corrisponde a fr. 1.80 per una bottiglietta di 2,75 dl con il tenore alcoolico del 5,6 per cento del volume. Questa tassa speciale è entrata in vigore il 1° febbraio 2004.

All'interno del Paese, le tasse sono riscosse dalla Regia federale degli alcool. Le tasse al confine sono percepite dall'Amministrazione federale delle dogane per conto della Regia federale degli alcool.

Dall'attività della Regia federale degli alcool risulta un utile netto annuo. Il 90 per cento di questo importo è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI. Il rimanente 10 per cento è ripartito fra i Cantoni che sono tenuti a impiegarlo per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza.

Nel 2004 il gettito netto conseguito dalla Regia federale degli alcool è stato di circa 248 milioni di franchi.

## C) DAZI E TRIBUTI DOGANALI

### Basi giuridiche:

Art. 133 Cost.; Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (LD); Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)

### 1 Considerazioni generali

Per quanto concerne i dazi, il **processo d'imposizione** nasce all'atto in cui la merce varca il confine. L'obbligo doganale sorge quindi anche se la merce non viene immessa nel consumo, ma per esempio riesportata. Dal punto di vista del diritto fiscale, i dazi costituiscono quindi una **tassa sugli scambi economici**.

Secondo l'articolo 133 Cost. la Confederazione può percepire **dazi** e altri tributi sul traffico transfrontaliero delle merci. Le particolarità sono menzionate nella tariffa doganale (allegata alla legge sulla tariffa delle dogane). Le aliquote sono quasi tutte determinate in base al **peso** (ad es. X franchi per 100 kg peso lordo).

Il **prodotto** dei dazi è devoluto alla Cassa federale e nel 2004 è stato di circa 1,054 miliardi di franchi.

### 2 Dazi d'importazione

#### 2.1 Tariffa d'uso

Lo **schema tariffale** si fonda sull'appendice della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. La tariffa doganale contiene circa 8'000 voci tariffali e le aliquote della tariffa generale le quali - fatte salve singole eccezioni - sono vincolate dall'Accordo GATT.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo GATT/OMC, il 1° luglio 1995, le aliquote di dazio costituiscono il più importante strumento di protezione al confine visto che la maggior parte dei tributi riscossi all'importazione è stata trasformata in dazi. Le aliquote di dazio della **tariffa d'uso** risultano da accordi internazionali o da decisioni autonome.



## 2.2 Preferenze doganali

La Svizzera ha concluso accordi di libero scambio con diversi Stati e gruppi di Stati: **Convenzione AELS**, **Accordo di libero scambio Svizzera-CE**, **Accordo con la Bulgaria**, **la Romania**, **la Turchia**, **Israele**, **l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP)**, **le Isole Faer Oer**, **il Marocco**, **il Messico**, **la Croazia**, **la Giordania**, **la Macedonia** e **Singapore**. Una merce può fruire di preferenze doganali (franchigia o riduzione di dazio) soltanto se adempie le disposizioni contrattuali in materia di origine del rispettivo accordo e se viene presentata una prova di origine valida. Anche ai Paesi in via di sviluppo sono accordate unilateralmente preferenze doganali.

## 2.3 Elementi mobili

Al fine di compensare l'andicap in materia di prezzi cui è confrontata l'industria alimentare svizzera sul mercato interno, su determinati prodotti agricoli trasformati vengono riscossi degli elementi tariffali mobili. L'andicap in materia di prezzi deriva dal fatto che l'industria svizzera deve produrre con materie di base più care di quelle utilizzate dalla concorrenza estera. Con la riscossione di elementi mobili, i prezzi dei prodotti importati vengono portati al livello svizzero.

## Le imposte cantonali e comunali

### Basi giuridiche:

26 legislazioni tributarie cantonali, diverse regolamentazioni comunali (in ragione del federalismo ogni Cantone possiede una propria legislazione tributaria) nonché la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; cfr. al riguardo il capitolo dedicato all'armonizzazione fiscale a pag. 31).

Come già detto più sopra i **Cantoni** sono autorizzati a prelevare le imposte che non competono in modo esclusivo alla Confederazione.



Diversamente i **comuni** possono riscuotere imposte solo entro i limiti dell'autorizzazione accordata loro dai Cantoni (sovranità fiscale delegata). Nella maggior parte dei casi i comuni prelevano la loro imposta sotto forma di supplemento all'imposta cantonale (coefficiente d'imposta comunale, moltiplicatore) o partecipando al gettito fiscale cantonale. <sup>9)</sup>

<sup>9)</sup> Cantone di **BS**: la città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale, poiché il diritto di riscuotere le imposte spetta unicamente al Cantone. Per contro i comuni di Bettingen e Riehen prelevano imposte comunali sotto forma di complemento alle imposte cantonali sul reddito e sugli utili immobiliari, per le quali essi possiedono i loro propri moltiplicatori annui, espressi in percento dell'imposta cantonale dovuta. Ne consegue che dagli abitanti di questi due comuni rurali il Cantone preleva soltanto il 60 per cento dell'imposta cantonale sul reddito e il 50 per cento dell'imposta sugli utili immobiliari.



Le imposte prelevate dai comuni sono ancorate in alcuni Cantoni nei regolamenti comunali mentre, in altri Cantoni, nelle leggi cantonali.

Nel Canton **GR** anche i circondari dispongono di una sovranità fiscale.



In quasi tutti i Cantoni le **Parrocchie** delle tre Chiese nazionali (protestante, cattolica romana e - se rappresentata - cattolica cristiana) prelevano un'imposta di culto presso i loro membri e nella maggior parte dei casi anche presso le persone giuridiche assoggettate nel Cantone. <sup>10)</sup>

**10)** Osservazioni concernenti l'imposta di culto:

- Il Canton **VD** non preleva un'imposta di culto separata, poiché le spese di culto sono finanziate con il gettito delle imposte ordinarie. Nel Canton **VS**, dove queste spese sono incluse nel preventivo del comune, l'imposta di culto è riscossa solo in alcuni comuni.
- Per le persone fisiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni **TI**, **NE** e **GE**.
- Per le persone giuridiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni **TI** e **NE**. I Cantoni **BS**, **SH**, **AR**, **AG** e **GE** non prelevano alcuna imposta di culto presso le persone giuridiche.

## A ) IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA NONCHÉ ALTRE IMPOSTE DIRETTE

### Osservazioni introduttive

Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono **prelevate periodicamente** ragion per cui la loro riscossione avviene sulla base di una delimitazione temporale. Il periodo fiscale costituisce il lasso di tempo per il quale è dovuta l'imposta. Ai fini del calcolo dell'imposta e della tassazione riveste inoltre importanza il periodo di computo (= periodo in cui è conseguito il reddito determinante per il calcolo dell'imposta).

**Tutti i Cantoni** calcolano l'imposta secondo il **sistema postnumerando** che si basa sul reddito attuale. Il periodo di computo coincide quindi con il periodo fiscale (= anno fiscale).

Di regola queste imposte sono accertate **annualmente** sulla base di una **dichiarazione d'imposta** che il contribuente deve compilare e ritornare all'Amministrazione delle contribuzioni.

Nella maggior parte dei Cantoni l'**ammontare dell'imposta** si compone di due parti, vale a dire dell'aliquota d'imposta fissata dalla legge e del coefficiente stabilito periodicamente.

I fattori imponibili (ad es. reddito imponibile, sostanza imponibile o utile imponibile) moltiplicati per l'**aliquota d'imposta** danno l'imposta cantonale semplice. Per determinare l'imposta effettivamente dovuta bisogna in seguito moltiplicare quest'ultimo importo per un determinato **coefficiente**, fissato generalmente ogni anno dal Legislativo.

In materia di imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, i comuni ricorrono di solito alle stesse basi di calcolo e alla stessa tariffa applicate dai Cantoni.

I comuni prelevano le loro imposte quale multiplo della tariffa cantonale di base, vale a dire dell'imposta semplice cantonale o come percentuale dell'imposta cantonale effettivamente dovuta (moltiplicatore).

Salvo rare eccezioni questo modo di procedere vale anche per le imposte comunali sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.

## 1 L'imposta sul reddito delle persone fisiche

**Tutti i Cantoni e comuni** conoscono attualmente il sistema dell'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla sostanza. Per la sua struttura, l'imposta sul reddito è simile all'imposta federale diretta delle persone fisiche.

In tutti i Cantoni è tassato il **reddito complessivo**, senza distinzione dei singoli elementi che lo compongono né della loro fonte. Le persone fisiche devono quindi dichiarare il loro reddito da attività indipendente o dipendente, i guadagni accessori di ogni genere e i redditi realizzati in via di compensazione nonché i proventi della sostanza mobiliare, dei beni immobili ecc.



Per le persone coniugate, il sistema fiscale svizzero si fonda sul principio dell'**imposizione della famiglia**<sup>11)</sup>. Pertanto i redditi dei **coniugi non separati legalmente e di fatto vengono cumulati** al pari del reddito dei figli minorenni, che viene aggiunto a quello del detentore dell'autorità parentale. È fatta eccezione per il reddito dell'attività lucrativa dei figli minorenni espressamente assoggettato a un obbligo di tassazione separata.

Dal reddito lordo complessivo, in tutti i Cantoni possono essere dedotte le **spese necessarie a conseguire il reddito** (ad es. spese professionali e per il conseguimento del reddito).

Sono inoltre concesse **deduzioni generali** (deduzioni per contributi assicurativi, premi e contributi all'AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, per interessi maturati su debiti privati fino a un determinato importo ecc.) nonché **deduzioni sociali** (deduzioni personali, deduzioni per coniugi, deduzioni per famiglie monoparentali, deduzioni per i figli, deduzioni per persone bisognose a carico, deduzioni per spese di custodia dei figli da parte di terzi ecc.). L'ammontare di queste deduzioni nonché la concessione di ulteriori deduzioni sociali variano in modo considerevole da Cantone a Cantone.

In tutti i Cantoni le **tariffe dell'imposta sul reddito** sono strutturate in modo **progressivo**, vale a dire l'aliquota d'imposta cresce con l'aumentare del reddito fino a un determinato limite. Le conseguenze della progressività variano da Cantone a Cantone.

Tutti i Cantoni tengono conto della **situazione familiare**, in quanto - in luogo o in aggiunta alla deduzione per coniugati - applicano una doppia tariffa oppure il cosiddetto sistema dello splitting rispettivamente quello delle unità di consumo (cfr. al riguardo il capitolo I in appendice sugli sgravi fiscali per coniugi).

<sup>11)</sup> Nota bene: la legislazione tributaria svizzera si basa sul principio secondo cui i coniugi costituiscono un'entità economica per cui devono essere tassati congiuntamente.

## Imposizione alla fonte

Tutti i Cantoni tassano alla fonte (imposta alla fonte) il reddito del lavoro di cittadini stranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio e che esercitano un'attività in Svizzera solo temporaneamente.<sup>12)</sup>

Il datore di lavoro deve dedurre detta imposta dal reddito d'attività lucrativa e versarla all'autorità fiscale. L'imposta alla fonte copre le imposte sul reddito della Confederazione (imposta federale diretta), del Cantone e del comune (compresa l'eventuale imposta di culto).

## Imposizione secondo il dispendio

In tutti i Cantoni i cittadini stranieri che soggiornano o dimorano in Svizzera, ma non vi esercitano né vi hanno mai esercitato un'attività lucrativa, possono scegliere tra il pagamento di un'imposta accertata in via ordinaria (con la presentazione di una dichiarazione d'imposta) e il pagamento di un'imposta calcolata in una procedura semplificata secondo il dispendio (in alcuni Cantoni: pagamento delle imposte sul reddito e sulla sostanza, entrambe calcolate secondo il dispendio).

In questo ultimo caso l'imposta è di solito calcolata in base al dispendio annuo del contribuente e della sua famiglia. Essa non può però essere inferiore alle imposte accertate in via ordinaria sugli elementi del reddito e della sostanza di fonte svizzera.

## 2 L'imposta personale

Questa imposta cantonale e/o comunale, di regola fissa, è dovuta in alcuni **Cantoni (ZH, LU, UR, NW, FR, SO, SH, GR, TI, VD, VS e GE)** dalle persone maggiorenni o che esercitano un'attività lucrativa. Essa è riscossa oltre all'imposta sul reddito e il suo importo è modico.

Nei Cantoni di **FR, GR e VD** solo i Comuni sono autorizzati a prelevare questa imposta. Comunque non esiste nessun obbligo (imposta comunale «facoltativa»).

---

<sup>12)</sup> Il Canton **GE** tassa alla fonte anche il reddito di figli minorenni indipendentemente dalla loro nazionalità.


### 3 L'imposta sulla sostanza delle persone fisiche

**Tutti i Cantoni e comuni** prelevano un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, che è tassata ogni anno contestualmente all'imposta sul reddito (una sola dichiarazione d'imposta per entrambe le imposte).<sup>13)</sup>

Oggetto di questa imposta è di regola il **patrimonio complessivo**, che comprende tutti i beni e i diritti di cui il contribuente è proprietario o usufruttuario. La sostanza è valutata generalmente al valore venale.

Le parti che compongono la sostanza sono in particolare i beni mobili (titoli, averi bancari, autoveicoli ecc.) ed immobili, le assicurazioni sulla vita e di rendita suscettibili di riscatto nonché la sostanza investita in un'azienda commerciale o agricola.

Il mobilio domestico e gli oggetti di uso personale non vengono tassati.



La **base di calcolo** per stabilire l'imposta sulla sostanza è data dalla **sostanza netta**, che corrisponde alla sostanza lorda del contribuente dopo la deduzione dei debiti complessivi comprovati.

Dalla sostanza netta si possono inoltre operare speciali **deduzioni** (deduzioni sociali), che variano comunque da Cantone a Cantone.

Nella maggior parte dei casi le **tariffe dell'imposta sulla sostanza** sono strutturate in modo **progressivo**.

Molti Cantoni prevedono inoltre l'esenzione della sostanza che non supera un determinato importo (= **minimo esente da imposta**).

I cittadini stranieri che pagano l'imposta secondo il dispendio saldano in tal modo anche l'imposta cantonale sulla sostanza.

<sup>13)</sup> **Canton BS:** i due comuni di Riehen e Bettingen non riscuotono alcuna imposta sulla sostanza. Il comune di Basilea Città non prevede, da parte sua, alcuna imposta comunale.

## 4 L'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche

Come per l'imposta federale diretta anche per le imposte cantonali e comunali vale il principio secondo cui le persone giuridiche devono pagare le imposte nel luogo in cui hanno la loro sede o amministrazione o in virtù della loro appartenenza economica.

Per le **società di capitali e le società cooperative tutti i Cantoni e comuni** - ad eccezione di **BS<sup>14)</sup>** - prevedono un'imposta sull'utile netto nonché un'imposta sul capitale azionario o sociale liberato e sulle riserve.

L'imposta è fissata per ogni periodo fiscale, corrispondente all'esercizio commerciale.

Le **imposte sull'utile netto** sono spesso proporzionali (= aliquota fissa), ma a volte anche progressive, ossia calcolate secondo un'aliquota minima e una massima. Entro questi limiti, l'aliquota - espressa in percento - è commisurata all'intensità del rendimento o della rendita (rapporto utile/capitale e riserve):

- **aliquota proporzionale:** **ZH, LU; UR** (imposta comunale); **OW, NW; BL** (imposta comunale); **AR, AI, TI, VD, GE e JU**; così come **FR** con una tariffa preferenziale supplementare a due livelli per utili inferiori a 50'000 franchi; lo stesso vale anche per **SZ, GL, ZG, SO e VS** con una tariffa ridotta per gli utili che non superano una soglia molto modesta di poche decine di migliaia di franchi (SZ e GL: 20'000 fr.; VS: 30'000 fr.) o un livello basso o medio (ZG e SO: 100'000 fr.);
- **tariffa progressiva:** **BL** (imposta cantonale secondo l'intensità del rendimento); **SH, GR e NE** (secondo l'ammontare dell'utile);
- **sistema misto** in cui le diverse aliquote sono combinate a seconda dell'intensità del rendimento e dell'ammontare dell'utile: **BE; UR** (imposta cantonale); **BS, SG, AG e TG**.

L'**imposta sul capitale**, espressa in permille, è in quasi tutti i Cantoni **proporzionale**. Nel Canton **VS**, per contro, la tariffa è leggermente progressiva (aliquota doppia).

Le società di capitali i cui redditi provengono in tutto o in parte da **partecipazioni** svizzere ed estere (**società holding pure e società di partecipazione**) beneficiano in tutti i Cantoni di riduzioni fiscali. Ad esempio le società che non esercitano alcuna attività economica in Svizzera e il cui scopo consiste principalmente nell'amministrazione a lungo termine di partecipazioni non devono pagare **nessuna imposta sull'utile netto**, qualora le partecipazioni o il rendimento complessivo delle stesse ammontino ad **almeno due terzi** dell'attivo o del rendimento complessivo (società holding).

Con la concessione di queste riduzioni fiscali dovrebbe essere evitata una multipla imposizione economica.

Sulle società holding i Cantoni riscuotono soltanto un'**imposta ridotta sul capitale**.

Al pari della Confederazione, tutti i Cantoni impongono secondo la procedura ordinaria l'utile conseguito con una proprietà fondiaria situata in Svizzera (nel Cantone).

---

<sup>14)</sup> Canton **BS**: le persone giuridiche non soggiacciono all'imposta comunale.

Sono considerate **società d'amministrazione** (società di sede e società miste) quelle che hanno soltanto la loro sede nel Cantone, ove non esercitano nessuna attività economica vera e propria o ne esercitano una secondaria, in quanto le loro attività sono svolte quasi esclusivamente all'estero.

Queste società godono parimenti di un trattamento fiscale speciale, poiché il loro **ricavo da partecipazioni è esente da imposta**, mentre gli altri proventi ottenuti in Svizzera (in caso di attività accessoria nel settore commerciale o industriale) sono interamente assoggettati alla tariffa ordinaria. Gli introiti provenienti dall'estero sono imposti in funzione della loro importanza rispetto all'attività amministrativa e commerciale esercitata in Svizzera.

Per quanto riguarda l'**imposta sul capitale**, la maggior parte dei Cantoni applica tariffe ridotte **simili o persino identiche a quelle previste per le società holding**.

I Cantoni possono inoltre, per via legislativa, concedere alle **società di nuova costituzione** - che favoriscono gli interessi economici del Cantone - agevolazioni sotto forma di esenzioni totali o parziali per un periodo massimo di dieci anni.

L'imposizione dell'utile delle **altre persone giuridiche** (associazioni, fondazioni ecc.) avviene principalmente in modo analogo a quella delle società di capitali. Spesso viene però applicata una tariffa specifica che può essere in certi casi quella prevista per le società di capitali e in pochi casi quella per le persone fisiche.

Tutti i Cantoni assoggettano il patrimonio delle suddette corporazioni a un'imposta sul capitale secondo le disposizioni vigenti per le persone fisiche, applicando tuttavia nella maggior parte dei casi una tariffa speciale.

## Imposta minima

Allo scopo di imporre pure le aziende che non si prefiggono di realizzare utili ma che rivestono un'importanza economica, alcuni Cantoni (**LU, OW, NW, FR, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD** e **VS**) assoggettano talune persone giuridiche a un'imposta minima calcolata sugli introiti lordi, sulla proprietà fondiaria o sul capitale investito. Questa imposta viene riscossa in luogo dell'imposta ordinaria quando essa è superiore all'imposta sull'utile e sul capitale imponibile. Gli altri Cantoni e la Confederazione non conoscono una simile imposta.

Nei Cantoni **NW, SH** e **AG** è inoltre applicabile, per le società di capitali e le società cooperative (ad eccezione delle società holding e di sede nel Cantone di **SH**), un'imposta minima a condizione che le imposte sull'utile e sul capitale non raggiungano assieme l'importo minimo del carico fiscale previsto dalle legislazioni tributarie.

## 5 L'imposta sulle successioni e donazioni

Le imposte sulle successioni e donazioni non sono prelevate dalla Confederazione, bensì unicamente dai Cantoni. In pochi Cantoni la facoltà di prelevare imposte sulle successioni e donazioni spetta anche ai comuni. La maggior parte di questi non preleva però direttamente questa imposta ma partecipa solo al gettito dell'imposta cantonale. <sup>15)</sup>

Mentre **la maggior parte dei Cantoni** sottopone a imposta sia le successioni sia le donazioni, il Canton **LU** non assoggetta le donazioni <sup>16)</sup>. Il Canton **SZ** non riscuote imposte né sulle successioni né sulle donazioni.



L'imposta sulle successioni ha come oggetto la **trasmissione di beni** per successione legittima nonché mediante istituzione di erede o legatario.

L'imposta sulle donazioni grava tutte le **liberalità e assegnazioni fra vivi**. Per donazione fa stato, di regola, la definizione data dal codice civile svizzero.

Per quanto concerne la **riscossione** dell'imposta sulle successioni di beni mobili, questa spetta al **Cantone in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio**. La trasmissione dei **beni immobili** è per contro imponibile **nel Cantone in cui si trovano** i fondi.

Anche per le donazioni vale lo stesso principio, per cui le donazioni di beni mobili sono soggette all'imposta nel Cantone in cui il **donante era domiciliato al momento della donazione**, mentre quelle di beni immobili sono assoggettate nei Cantoni in cui si trovano detti beni.

L'imposta sulle successioni è quasi ovunque un'**imposta sulle quote ereditarie**, per cui è prelevata sulla parte di ogni erede o legatario.

Un'**imposta sulla massa successoria** (vale a dire sull'insieme della successione di una persona defunta prima della divisione) è inoltre riscossa nel Cantone di **SO**. Il Canton **GR** preleva unicamente l'imposta sulla massa successoria e i suoi comuni possono prelevare in aggiunta un'imposta sulle quote ereditarie o sulla massa successoria.

In tutti i Cantoni sono di principio **assoggettati** all'imposta i **beneficiari** dei beni trasmessi per successione, liberalità o donazione. In materia di imposta sulle successioni questi sono pertanto **gli eredi e i legatari**, mentre per l'imposta sulle donazioni sono i **donatari**.

<sup>15)</sup> Canton **ZG**: l'imposta è prelevata dal Cantone e il gettito spetta comunque ai comuni.

<sup>16)</sup> Canton **LU**: le donazioni effettuate negli ultimi cinque anni prima della morte del de cuius vengono tuttavia incluse nel calcolo dell'imposta sulle successioni.



L'imposta sulle successioni e donazioni è un'**imposta unica**, riscossa una sola volta. Nel caso delle successioni viene di regola calcolata sul valore della successione al momento della morte del disponente e, per le donazioni, sul valore delle stesse al momento della devoluzione dei beni.

Di principio, per il **calcolo di queste imposte** è determinante il valore venale. Vi sono comunque regolamentazioni deroganti applicabili segnatamente per i titoli, gli immobili e le prestazioni d'assicurazione.

**Esenzioni fiscali**, deduzioni personali o importi esenti da imposta differiscono notevolmente da Cantone a Cantone.

- Il **coniuge superstite è esonerato in tutti i Cantoni**, ad eccezione del **JU** (deduzione 5'000 fr.).<sup>17)</sup>
- Gli **eredi diretti sono esonerati dall'imposta nella maggior parte dei Cantoni**, ad eccezione di **BE** (deduzione 100'000 fr.), **AI** (deduzione 50'000 fr.), **GR** (minimo esonerato 13'000 fr.), **VD** (esenzione per i primi 250'000 fr., in seguito deduzione decrescente che scompare a 500'000 fr.), **NE** (deduzione 50'000 fr.) e **JU** (deduzione 5'000 fr.).<sup>18)</sup>
- Gli **ascendenti diretti** invece sono esonerati **solo in alcuni Cantoni (UR, OW, ZG, FR, AR, TI, VS e GE)**. In tutti gli altri Cantoni essi sono tassati, anche se nella maggior parte dei Cantoni sono previste deduzioni personali (importi in franchigia) che variano tra i 500 e i 200'000 franchi.

Le **tariffe d'imposta** in materia di successioni e donazioni, che nella maggior parte dei Cantoni sono identiche per le due imposte, sono pressoché tutte strutturate secondo il principio della progressione. L'onere fiscale tiene generalmente conto del grado di parentela e/o del valore della devoluzione.

Per quanto concerne le successioni, **la tassazione** è allestita generalmente sulla base dell'**inventario successorio** che deve essere eretto al momento del decesso.

L'imposta sulle donazioni si fonda su una **dichiarazione d'imposta** che, nella maggior parte dei Cantoni, deve essere consegnata dal beneficiario della donazione.

---

<sup>17)</sup> Canton **JU**: nel 2003 il Parlamento ha accolto una mozione che prevede l'esenzione del coniuge superstite. Questa misura dovrebbe essere attuata nel quadro della revisione in corso della legge sulle imposte di successione e di donazione ed entrare probabilmente in vigore a partire dal 2006.

<sup>18)</sup> Canton **BE**: nel mese di novembre del 2004 il Gran Consiglio ha deciso una modifica di legge che prevede l'esenzione degli eredi diretti dall'imposta sulle successioni. Fatto salvo un referendum, questa esenzione dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1.1.2006.

Canton **LU**: anche se il Cantone non prevede un'imposta sulle successioni, i comuni possono prelevare un'imposta sull'eredità dei discendenti diretti (importo esente da imposta: 100'000 fr.).

## 6 L'imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili

Le vincite alle lotterie, allo Sport-Toto (concorso di pronostici degli esiti di partite di calcio) e a concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli e altre scommesse) sono **tassate in tutti i Cantoni**.

In alcuni Cantoni (**BE, SZ, TI, VS e JU**), queste vincite vengono tassate separatamente dagli altri redditi secondo un'aliquota o tariffa speciale.<sup>19)</sup>

In tutti gli **altri Cantoni** tali vincite soggiacciono **congiuntamente al rimanente reddito** all'imposta ordinaria sul reddito.

Molti Cantoni tassano queste vincite solo a contare da un determinato importo. Le vincite ai giochi di fortuna nelle case da gioco svizzere (casinò) sono esenti da imposta.



## 7 Gli utili in capitale da sostanza mobiliare privata

Gli utili da sostanza mobiliare conseguiti con l'alienazione di **sostanza mobiliare privata** come titoli, dipinti ecc. **non sono tassati** né dalla **Confederazione** né dai **Cantoni**.

## 8 L'imposta sugli utili immobiliari

Ai fini dell'**imposta federale diretta**, gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione della sostanza immobiliare privata sono espressamente esenti da imposta. Per contro, **tutti i Cantoni** prelevano un'imposta sugli utili immobiliari conseguiti con l'alienazione di fondi del contribuente.

In circa la metà dei Cantoni tutti gli utili da sostanza immobiliare sono sottoposti a un'**imposta speciale**, la cosiddetta imposta sugli utili immobiliari, che viene prelevata sugli utili conseguiti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. Si tratta di un'**imposta esclusiva**, per cui gli utili soggiacciono esclusivamente a questa imposta e non sono dunque sottoposti a nessun'altra imposizione.<sup>20)</sup>

Gli altri Cantoni assoggettano a questa imposta speciale soltanto gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con l'alienazione di **sostanza privata** delle persone fisiche. Per contro gli utili in capitale conseguiti con l'**alienazione** di immobili provenienti dalla **sostanza commerciale** (dagli attivi di un lavoratore indipendente o di una persona giuridica) oppure provenienti dal **commercio immobiliare** soggiacciono per contro alla **normale imposta sul reddito rispettivamente sull'utile** e vengono cumulati al rimanente reddito rispettivamente utile.

<sup>19)</sup> Canton **BE**: le vincite alle lotterie sono tassate contemporaneamente con gli altri redditi, ma sono imposte separatamente mediante una tariffa speciale.

<sup>20)</sup> Canton **TG**: questa imposta speciale riguarda solo le persone fisiche e le società di persone. Gli utili in capitale della maggior parte delle persone giuridiche soggiacciono come gli altri redditi imponibili all'imposta sugli utili.

## 9 L'imposta immobiliare

Oltre alle imposte sulla sostanza e sul capitale, **più della metà dei Cantoni** preleva anche un'imposta sulla proprietà fondiaria.

Questa imposta immobiliare periodica è riscossa annualmente. Essa è essenzialmente un'**imposta comunale**. Nei casi in cui è una mera imposta cantonale, il comune interessato partecipa di regola in misura cospicua al suo gettito.

Tutti i comuni dei Cantoni **LU, SG, TI, VS** e **JU** prelevano un'imposta comunale sugli immobili di proprietà di persone fisiche e giuridiche situati nel Cantone, mentre nei Cantoni **BE, FR, AI, GR** e **VD** i comuni possono, ma non devono, prelevare una simile imposta (imposta comunale «facoltativa»).

Nei Cantoni **TG** e **GE**, l'imposta immobiliare è riscossa solo dal Cantone (nessuna imposta comunale) e grava gli immobili appartenenti a persone fisiche e giuridiche.

Oltre all'imposta comunale, i Cantoni **FR, TI** e **VS** prelevano un'imposta cantonale sugli immobili di proprietà di persone giuridiche.

Il Canton **VD** preleva inoltre un'imposta supplementare cantonale e comunale facoltativa, ma solo su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche. Sono invece esentati gli immobili - o parti di essi - che le persone giuridiche utilizzano a scopi commerciali o industriali.

Il Canton **NE** riscuote soltanto un'imposta su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche. È la sola imposta immobiliare riscossa in questo Cantone (imposta cantonale e comunale facoltativa).

L'immobile è **tassato nel luogo in cui è situato** sicché il domicilio del contribuente non riveste nessuna importanza.

Ai fini del calcolo dell'imposta, gli immobili non agricoli sono colpiti generalmente sulla base del **valore di stima ufficiale o venale**, mentre per quelli agricoli e forestali l'imposta è commisurata al **valore di reddito**. Per sua natura, l'imposta immobiliare viene calcolata sul valore lordo dell'immobile, ossia senza tener conto dei debiti che lo gravano, che non possono quindi essere dedotti.

Questa imposta è sempre **proporzionale**. L'aliquota è espressa in permille e varia tra lo 0,3 e il 3,0 per mille del valore di stima ufficiale o venale rispettivamente del valore di reddito.

Dieci Cantoni (**LU, OW, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG** e **TI**) prelevano oltre all'eventuale imposta immobiliare anche una cosiddetta **imposta minima sugli immobili delle persone giuridiche**, qualora quest'ultima sia superiore alla somma dell'imposta sull'utile e sul capitale rispettivamente superiore all'imposta minima sugli introiti lordi.

Il Cantone di **OW** prevede un'imposta analoga anche per gli immobili di persone fisiche.

I Cantoni **ZH, UR, SZ, NW, GL, ZG, BL** e **SO** non prelevano **nessuna imposta immobiliare**.

## 10 La tassa di mutazione

La tassa di mutazione è un'**imposta sulle operazioni** nell'ambito della **circolazione giuridica** e grava tutti i trasferimenti di proprietà dei beni immobili (e i diritti a essa connessi) siti nel Cantone o nel comune. Oggetto di questa tassa è quindi il passaggio di proprietà come tale.



La tassa sui trasferimenti di proprietà è prelevata in **quasi tutti i Cantoni** e generalmente è riscossa dal Cantone stesso. Solo nei Cantoni di **SZ, AR, SG** e **GR** essa è riscossa quale imposta comunale, mentre nei Cantoni **FR** e **VD** oltre al Cantone anche i comuni possono prelevare questa tassa.

Se solo il Cantone preleva questa tassa, i comuni partecipano a volte al suo gettito.

I Cantoni di **ZH, UR, GL, SH** e **AG** non prelevano una vera e propria tassa sui trasferimenti di proprietà ma unicamente tasse d'iscrizione al registro fondiario o emolumenti amministrativi.

Questa tassa è calcolata in linea di principio sul prezzo d'acquisto. Senza accordo contrario, essa è di solito pagata dall'acquirente dell'immobile (persona fisica o giuridica). Nei Cantoni **OW, BL** e **AR** è, senza accordo contrario, sopportata in parti eguali dall'acquirente e dal venditore.

Le **tariffe d'imposta** sono normalmente **proporzionali** (= aliquote d'imposta fisse) e nella maggior parte dei Cantoni e comuni variano **tra l'1 e il 3 per cento** del prezzo d'acquisto.

## 11 La tassa cantonale sulle case da gioco

Tutti i Cantoni con un **casinò** in possesso di concessione B hanno adeguato la loro legislazione tributaria e introdotto un'imposta sulle case da gioco, prelevata sul prodotto lordo dei giochi, che non può comunque superare il 40 per cento della tassa complessiva sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

I Cantoni che hanno ottenuto una concessione B sono **BE, SZ, FR, SH, SG, GR, TI, VS, GE e JU**.

## 12 La tassa professionale (taxe professionnelle)

I **comuni del Canton GE** sono autorizzati a prelevare questa tassa presso le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività lucrativa indipendente, un'azienda commerciale, artigianale o industriale o posseggono uno stabilimento d'impresa o una filiale sul loro territorio. Le aziende agricole non vi sono assoggettate.

La tassa dovuta è calcolata sulla base di coefficienti applicabili alla cifra d'affari annua, ai canoni di locazione annui dei locali commerciali e all'effettivo numero delle persone occupate nell'impresa.

## B ) IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO

### 1 L'imposta di circolazione

Per poter circolare, tutti i veicoli a motore e i rimorchi il cui luogo di stazionamento è la Svizzera devono essere regolarmente immatricolati. L'ammissione alla circolazione dei veicoli a motore e il rilascio dei **titoli d'immatricolazione** e delle **targhe di controllo** a nome del detentore del veicolo sono di competenza dei **Cantoni**, generalmente dell'Ufficio della circolazione del suo Cantone di domicilio. <sup>21)</sup>


Questi veicoli a motore e rimorchi soggiacciono ad un'imposta di circolazione che viene riscossa annualmente **in tutti i Cantoni**. Solo i veicoli immatricolati a nome della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni e delle loro suddivisioni nonché a nome delle rappresentanze di Stati esteri sono esonerati dal pagamento dell'imposta.

Il detentore del veicolo, a nome del quale sono rilasciate la licenza di circolazione e le targhe di controllo, è tenuto a pagare l'imposta. <sup>22)</sup>

L'ammontare dell'imposta dipende dal genere del veicolo. I criteri di calcolo si fondano sempre su caratteristiche tecniche, che variano da Cantone a Cantone (ad es. numero di CV fiscali, cilindrata, carico utile, peso utile, peso totale o a vuoto).

L'onere fiscale di uno stesso veicolo varia considerevolmente da un Cantone all'altro.

I Cantoni nei quali esiste un'imposta sulle imbarcazioni tassano in particolare i battelli a motore, i battelli a vela e le navi da carico. Queste imbarcazioni devono essere immatricolate presso la competente autorità cantonale.




<sup>21)</sup> Dal 1° gennaio 2003 l'imposta di circolazione per i Cantoni di **OW** e **NW** è riscossa da un Servizio comune della sicurezza stradale.

<sup>22)</sup> A differenza di alcuni Stati vicini, in Svizzera le targhe di controllo del veicolo sono abbinata al suo detentore (fintanto che questo rimane nel medesimo Cantone). In caso di cambiamento di detentore del veicolo le targhe non seguono quindi il veicolo.

## 2 L'imposta sui cani

**Tutti i Cantoni** e/o comuni prelevano ogni anno un'imposta sui cani che in alcuni Cantoni può variare a seconda della taglia o del peso del cane. All'interno dello stesso Cantone l'ammontare dell'imposta può talvolta variare da comune a comune.

Nella maggior parte dei Cantoni, in determinati casi (cani da salvataggio, cani guida per ciechi ecc.) sono però previsti sgravi o esoneri fiscali.



## 3 L'imposta sugli spettacoli

Si tratta di un'imposta sugli spettacoli di pubblico interesse che viene prelevata con la vendita dei biglietti di entrata includendola nel **prezzo del biglietto** (di regola 10% del prezzo d'entrata o delle entrate lorde) o sotto forma di una **tassa globale**.

Essa è prelevata nei Cantoni **LU, FR, SO, AR, SG, GR, TI** (solo sugli spettacoli cinematografici), **VD, NE** e **JU** come imposta cantonale o comunale (in questo caso di solito facoltativa).

## 4 L'imposta di bollo e le tasse d'iscrizione

Oltre alle tasse di bollo federali, cinque Cantoni (**BS, TI, VD, VS** e **GE**) prelevano anche **imposte di bollo cantonali**. Oggetto di questa imposta sono documenti (sentenze, documenti di legittimazione, patenti e autorizzazioni, estratti da registri ecc.) rilasciati da autorità giudiziarie o amministrative a privati, certi atti o allegati (istanze, ricorsi ecc.) inoltrati da privati alle summenzionate autorità nonché documenti relativi a negozi giuridici di ogni genere (contratti per scrittura privata, atti notarili, cartelle ipotecarie, appalti, testamenti, ricevute ecc.).

Il Canton **VS** preleva inoltre l'imposta di bollo sulle **carte da gioco**.

Il Canton **GE** riscuote **tasse d'iscrizione**. Queste sono simili all'imposta di bollo e sono prelevate sull'iscrizione, obbligatoria e facoltativa, di documenti pubblici e privati in un registro ufficiale. Materialmente queste imposte rivestono un carattere fiscale.

In virtù dell'articolo 134 Cost. non possono essere gravati da imposte di bollo o da tasse d'iscrizione cantonali o comunali i documenti che la legislazione federale assoggetta secondo l'articolo 132 capoverso 1 Cost. alla tassa di bollo federale o che dichiara esenti.

## 5 La tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe

**In quasi tutti i Cantoni** l'organizzazione di lotterie, tombole ecc. è soggetta a tasse, prelevate il più delle volte dal Cantone e in casi rari dai comuni. Alle volte i comuni partecipano ai proventi delle tasse riscosse dal Cantone.

Nella maggior parte dei casi questa tassa è intesa come **tassa d'autorizzazione**; in pochi Cantoni riveste carattere fiscale.

I singoli Cantoni disciplinano in modo molto differente quali manifestazioni debbano essere assoggettate alla tassa. Lo stesso dicasi per l'importo della medesima. In generale la tassa dipende dalla quantità dei biglietti o delle cartelle venduti (applicando un'aliquota fissa, decrescente o progressiva) oppure da altri criteri (come ad es. le dimensioni della sala in cui si tiene la manifestazione).



## C) ALTRI TRIBUTI



### 1 La tassa di soggiorno

La **maggior parte dei Cantoni** preleva una tassa di soggiorno (tassa sui pernottamenti) la cui riscossione ha luogo di regola per il tramite dei locali Enti del turismo.

### 2 L'imposta sugli impianti idraulici

In quattro Cantoni (**NW, GL, GR e VS**) i titolari di impianti idraulici al beneficio di una concessione cantonale versano, sulla base della sovranità cantonale in materia tributaria, una tassa pubblica, ossia l'imposta sugli impianti idraulici.

Da questo tributo occorre distinguere la tassa dell'acqua potabile che è riscossa in base alla facoltà di disporre delle acque (sovranità sulle acque) e che rappresenta un indennizzo per il consumo d'acqua.

### 3 L'imposta sulle affissioni pubblicitarie

Il Canton **UR** assoggetta a un'imposta speciale le affissioni pubblicitarie a scopo lucrativo, le proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni sonore (imposta cantonale).



### 4 L'imposta sulle pigioni

I **comuni** del Canton **VD** possono riscuotere su tutte le pigioni percepite su fondi situati nel comprensorio comunale un'imposta pari al massimo al 3 per cento.

L'imposta è dovuta dal locatario o dal proprietario che vive nel proprio immobile.

Per pigioni non commerciali la legge sulle imposte comunali prevede una deduzione a titolo di oneri famigliari.

A nostra conoscenza nessun comune vodese riscuote tuttora questa imposta.